

Allegato D - Schema di contratto

Procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, per il servizio per la manutenzione ordinaria e completa relativa alle aree a verde di pertinenza comuni presenti negli immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. siti in Roma

CIG 8212123A46 numero di gara 7689765

Committente : Fondazione ENPAIA - Divisione Gestione Immobiliare
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Domenico Di Bagno
Recapito P.E.C.: archd.dibagno@pec.enpaia.it

CONTRATTO DI APPALTO

Tra

la **Fondazione E.N.P.A.I.A.** - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati in Agricoltura con sede in Roma, V.le Beethoven, 48 cod. fisc. 02070800582 - Partita IVA numero 01028511002 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore _____.

Di seguito definita **Committente**.

E

L'impresa appaltatrice ***, con sede in***, Via***, cap***, CF e P.IVA *****.

Di seguito definita **Appaltatore**

Articolo 1

(Premessa)

Con Determina n°53 del 24 settembre 2019 il Committente stabiliva di affidare il servizio per la manutenzione ordinaria e completa relativa alle aree a verde di pertinenza comuni presenti negli immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura siti in Roma e pertanto veniva espletata procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche "**Co-dice**") , e con applicazione del criterio del minor prezzo secondo quanto disposto dagli artt. 36, comma 9-bis e 95 del Codice.

Successivamente gli operatori economici che avevano fatto richiesta di partecipare venivano invitati mediante il sistema *e-procurement* dell'Adepp a presentare la relativa offerta economica. Veniva pertanto selezionata l'offerta dell' impresa ***, con sede in***, Via***, cap *** che risultava quella economicamente più conveniente per il Committente.

Articolo 2 **(Oggetto dell'appalto)**

L'appalto ha per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza degli immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. consistenti nel taglio dell'erba, concimazione dei tappeti erbosi, potature di essenze arboree, arbusti, cespugli e siepi di varia altezza compresa la zappatura e concimazione primaverile, manutenzione aiuole e fioriere e quant'altro descritto nel capo II ("parte tecnica") del presente Capitolato Speciale relativo alle aree a verde di pertinenza degli immobili ai sotto elencati indirizzi :

- Via Calalzo 36/38/40/60
- Via Cortina D'Ampezzo 201
- Via Deserto di Gobi 13/19
- Via Gramsci 34/36/38
- Via R. Pampanini 11
- Via Pian di Scò 72/92
- Via Tina Pica 4/6
- Via Tina Pica 10/26/44/60
- Via D. G. Russolillo 63
- Via G. Ermoli 18
- Via Fiume Bianco 29
- Via A. di Bonaiuto 39/41
- Via P. Carnera 21
- Via B. Croce 68/116
- Via di Grotta Perfetta 601
- Viale Beethoven 48
- Via Albano 77
- Via Guidubaldo del Monte 60
- Via del Colosseo 20
- Via G. B. Morgagni 29

Interventi manutentivi meglio descritti nel Capitolati di Appalto e nei documenti di gara che costituiscono parte integrante del presente contratto di seguito richiamati :

- Allegato A) Disciplinare di gara
- Allegato B) Dichiarazione sostitutiva ;
- Allegato C) Capitolato Speciale di Appalto
- Allegato D) Computo metrico estimativo

- Allegato E) Elenco prezzi unitari
- Allegato F) Piano di Sicurezza
- Allegato G) Modulo DGUE
- Allegato G1) Dichiarazioni integrative al DGUE
- Offerta economica (offerta telematica sul sistema e-procurement dell'ADEPP)

Articolo 3

(Ammontare dell'appalto, anticipazioni, pagamenti)

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento ammonta complessivamente ad € ***+ iva di cui € 4.935,29 (Euro quattromilanovecentotrentacinque/29) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stante il ribasso unico percentuale praticato in sede di offerta sull'importo a base d'asta e sull' *Elenco Prezzi Unitari* di cui all'allegato E, pari a ***.

Nelle lavorazioni descritte nella documentazione richiamata all'art. 2 dovranno essere compresi tutti i trasporti, la mano d'opera, le opere provvisorie e quanto altro necessario per dare il servizio a perfetta regola d'arte.

L'anticipazione è disciplinata dalla attuale normativa di riferimento di cui all'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016

L'importo dell'appalto sarà liquidato nelle modalità indicate nel Capitolato di Appalto sulla base di certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento nonché dal Direttore per l'esecuzione sulla base dei documenti contabili e non appena raggiunto l'importo previsto per ciascun pagamento. Il pagamento degli importi dovuti avviene ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 previa presentazione della fattura elettronica intestata a "Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura con sede in Roma in Viale Beethoven 48, cap. 00144, Roma Divisione Gestione del Patrimonio Immobiliare, Attività Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Codice Fiscale 02070800582 e Partita IVA 01028511002

L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Enpaia sono:

Estremi identificativi

Conto Corrente Bancario

Conto Corrente Postale

Accesso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.)
Filiale diAgenzia n.
Città Prov.Via
n.

avente le seguenti coordinate: IBAN

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare a Enpaia ogni eventuale varia-

zione dei dati sopra dichiarati.

Articolo 4

(Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio)

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione del servizio appaltato.. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte alla persona dell'Appaltatore o alla persona che lo rappresenta nella condotta dei lavori e al domicilio eletto. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti all'esecuzione del servizio.

Articolo 5

(Condizioni generali per l'esecuzione del servizio)

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere, essendosi recato sul posto dove debbono espletarsi i servizi di manutenzione delle aree a verde comuni presenti negli immobili di proprietà della Fondazione ENPAIA e si impegna quindi a rispettare tutti gli oneri derivanti da questa circostanza e del piano operativo di sicurezza che l'Appaltatore stesso dovrà produrre e consegnare alla Direzione per l'Esecuzione prima dell'inizio del servizio.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione per l'Esecuzione il nominativo del Direttore Tecnico nella persona di un tecnico di propria fiducia. Il suddetto piano di sicurezza dovrà essere firmato dal Direttore Tecnico di Cantiere che si assumerà l'obbligo di osservarlo e di farlo osservare .

L' Appaltatore dovrà eseguire il servizio a regola d'arte con modalità, termini e condizioni stabilite nella documentazione allegata descritta nell'articolo 2 del presente contratto.

Alla consegna delle aree da mantenere l' Appaltatore dovrà consegnare il programma dettagliato, con allegato schema grafico, che ponga in evidenza l'organizzazione temporale degli interventi manutentivi che verranno eseguiti durante la vigenza contrattuale del servizio sulle aree a verde oggetto di appalto.

Il programma di esecuzione delle opere manutentive potrà essere variato dalla Direzione per l'Esecuzione per esigenze connesse con l'esercizio delle normali attività svolte nei luoghi interessati dai servizi senza che da ciò derivi alcun indennizzo o rimborso a favore dell'Appaltatore. L'accettazione del programma da parte della Direzione del Servizio non esclude né diminuisce

la responsabilità dell' Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere, e non implica limitazione della facoltà che la Fondazione si è riservata nei relativi articoli del Capitolato d' appalto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene la sua perfetta esecuzione. Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, di igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione degli interventi manutentivi programmati. Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Fondazione e l'appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

Articolo 6

(Consegna del servizio)

Il servizio potrà iniziare dopo la stipula del contratto da effettuarsi secondo le modalità previste dal Codice. E' facoltà della Fondazione procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna ed avvio anticipato del servizio mediante determina di avvio anticipato del servizio emanata dal RUP. L'appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, la direzione per l'esecuzione, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione delle attività redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione per l'esecuzione ordina la ripresa delle attività manutentive redigendo apposito verbale. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il responsabile del procedimento e/o il direttore dei lavori può per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori. Per la sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. Qualora, per circostanze particolari, l'appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte, macchinari e attrezzature, dovrà ottenere l'autorizzazione scritta dalla direzione lavori; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta o indennizzo alcuno.

Non costituiscono motivo di proroga del servizio , della loro mancata regolare e continuativa esecuzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione :

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei servizi manutentivi espletati ;
- Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal Capitolato di appalto e dal presente contratto;
- Le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 7

(Penali)

Poiché lo scopo primario del presente servizio di manutenzione delle aree verdi presenti negli stabili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. è la manutenzione ordinaria destinata a mantenere in ordine tutte le aree a verde presenti all'interno delle proprietà immobiliari della Fondazione ENPAIA, in caso di riscontro della mancata esecuzione degli interventi descritti nel capitolo II del presente Capitolato di Appalto si applicheranno le seguenti penali:

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento relative alle lavorazioni di cui al Cap. II del Capitolato Speciale di Appalto, ovvero in caso che questo non venga prestato con diligenza e sollecitudine come previsto, sarà applicata una penale pari ad una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale (Art. 113-bis comma 4 del D.lgs n°50/2016), per ogni intervento non prestato anche su di un singolo stabile.

Per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali riscontrata dalla Fondazione e contestata alla ditta, in caso di non esecuzione di più di un intervento manutentivo di cui relative alle lavorazioni meglio specificate nel Capitolo II del Capitolato Speciale, riscontrato anche su di un singolo stabile, sarà applicata una penale di penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale (Art. 113-bis comma 4 del D.lgs n°50/2016), per ogni intervento non prestato anche su di un singolo stabile.

Nel caso invece di interventi manutentivi male eseguiti con danneggiamento dell'essenza, sarà applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale (Art. 113-bis comma 4 del D.lgs n°50/2016), per ogni intervento non prestato anche su di un singolo stabile, fatto salva la possibilità della Fondazione di richiedere il ristoro per i maggiori danni subiti.

La mancata o incompleta o irregolare effettuazione della manutenzione ri-

spetto alle prescrizioni del presente capitolato speciale comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del canone annuale di manutenzione per ogni complesso immobiliare e per ogni inadempienza riscontrata. L'ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all'infrazione commessa. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o eventuali oneri sostenuti dalla Fondazione a causa dei ritardi.

Articolo 8

(Materiali e forniture a carico della ditta appaltatrice)

I materiali da impegnare per il servizio di manutenzione delle aree a verde presenti negli immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. corrispondere come caratteristiche, a quanto stabilito nelle Leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere della migliore qualità in commercio in rapporto alla funzione cui sono stati destinati ; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, che a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Il direttore per l'esecuzione può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa, non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso, l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, il committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del committente in sede di collaudo tecnico-amministrativo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore per l'esecuzione l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'Appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazio-

ne, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del direttore per l'esecuzione.

Articolo 9

(Norme di sicurezza)

I lavori dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

In particolare l' Appaltatore è obbligato a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al Committente; è altresì obbligato a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività che saranno svolte ai sensi del D.lgs. n°81/2008 e smi con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto. Per la redazione di tale documento l' Appaltatore è tenuto a collaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le "schede di sicurezza" relative ai materiali/macchinari/sostanze introdotti nell'edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, così come predisposto dal produttore.

Articolo 10

(Garanzia definitiva)

L'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.lgs. n°50/2016 ha costituito la garanzia definitiva pari complessivamente ad €****.rilasciata da parte della compagnia ***n° *** di durata biennale. Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell'appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali nonché del rimborso delle somme che la Fondazione avesse eventualmente pagato in eccedenza durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Articolo 11

(Danni e Assicurazioni a carico dell'Impresa)

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, agli ambienti e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danno ai luoghi a cose o terzi determinanti la man-

cata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una adeguata polizza assicurativa che tenga indenne la Fondazione. da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, che preveda inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

L' Appaltatore è responsabile dell'opera del personale da essa dipendente. In genere qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti, alle cose dei locatori, dei visitatori o del personale dipendente dalla Fondazione, addetto al servizio portierato, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall' Appaltatore che, comunque, dovrà esonerare e manlevare espressamente la Fondazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tal fine, viene previsto sin d'ora l'obbligo dell'Appaltatore di stipulare apposita polizza con una primaria Compagnia di assicurazione che copra, per l'intera durata dell'appalto, i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone, furti, comunque arrecati nello svolgimento del servizio, con i massimali ivi indicati:

- Per la polizza di assicurazione per danni alle opere il massimale è pari all'importo contrattuale, al lordo del ribasso d'asta.
- Per l'assicurazione RCT massimale pari a 3.000.000 Euro per ciascun evento da produrre all'atto della stipula del contratto, di cui formerà parte integrante ed essenziale.

Tale assicurazione deve specificatamente prevedere l'indicazione tra le "persone" dei rappresentanti della Fondazione autorizzati all'accesso al cantiere , degli addetti alla direzione lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

Con la stessa Polizza, ovvero con altra polizza devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico ed eventi naturali per manufatti, materiali, attrezzature e d'opere provvisorie di cantiere.

Risponde inoltre della responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente all'esecuzione di ogni intervento e/o opera eseguita nel cantiere entro il massimale indicato. Si precisa che per il medesimo oggetto il massimale precedente si intende prestato anche per la responsabilità civile del proprietario e del titolare della gestione degli edifici in cui l'immobile ha sede.

Le polizze di cui al presente articolo devono recare espressamente il vincolo a favore della Fondazione E.N.P.A.I.A. devono coprire l'intero periodo

dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi 10 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale. La garanzia assicurativa presentata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia una associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa presentata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Sono esclusi dalle responsabilità dell'Appaltatore i disservizi ed i danni agli impianti causati da terzi per cattivo uso o manomissione o per atti vandalici.

Articolo 12. (Tutela dei lavoratori)

L'Appaltatore si obbliga:

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, fornendo la certificazione di regolarità contributiva DURC ;
- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi vigenti, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico contratti collettivi.
- a rispettare ed adottare tutte le norme e prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro così come prescritto dal Testo Unico sulla Sicurezza, il Dlgs n°81/08

Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra, la Fondazione, previa comunicazione all' Appaltatore, all'Ispettorato del lavoro e all'I.N.P.S., avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto.

Inoltre, qualora l'Appaltatore, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione, comprensivo degli accessori secondo le modalità stabilite dal Codice dei Contratti e delle Concessioni.

Nell'esecuzione dei lavori, l' Appaltatore dovrà adottare, di propria iniziativa e a proprie spese, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni al proprio personale provvedendo, altresì, a tutte le opere occorrenti , secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, per la incolumità delle persone addette ai lavori stessi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura, a persone e cose, esonerando di conseguenza la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. da ogni responsabilità.

Articolo 13
(Revisione dei prezzi)

I prezzi di appalto rimarranno fissi ed invariabili per qualunque eventualità, così come previsto dall'art. 25 del Capitolato di Appalto

Articolo 14
(Varianti nell'esecuzione del servizio)

La Fondazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l' Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione per l'Esecuzione. In ogni caso le varianti sono disciplinate dall'art. 106 del D.lgs. n°50/2016. Se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all'esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l'Appaltatore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l'Appaltatore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all'esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell'Appaltatore si intendono tacitamente accolte. Qualora durante l'esecuzione dei lavori fossero introdotte delle nuovi interventi manutentivi non previste nelle documentazioni di gara (capitolato di Appalto, Elenco prezzi unitari, Computo metrico estimativo), questi saranno computati utilizzando i prezzi della Regione Lazio ed. 2012 scontati del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Articolo 15
(Subappalto)

Il subappalto è disciplinato dall'art. 34, 35 e 36 del Capitolato di Appalto.

Articolo 16
(Collaudo delle opere)

Il collaudo del servizio espletato è disciplinato dall'art.40 e 41 del Capitolato di Appalto.

Articolo 17
(Oneri a carico dell'appaltatore)

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi riportati negli artt. 39 e 40 del Capitolato di Appalto nonché tutti gli altri oneri che saranno prescritti dai relativi piani di sicurezza di cui al Dlgs n°81/2008.

Articolo 18
(Oneri a carico del committente)

Sono a carico del committente tutti gli oneri indicati nell'art. 43 del Capitolato di Appalto nonché il rispetto dei relativi piani esecutivi di sicurezza di cui al Dlgs n°81/2008 che saranno redatti di concerto con l'appaltatore.

Articolo 19
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara **(CIG.)** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 20
(Risoluzione e recesso del contratto)

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del Dlgs n°50/2016 e dall'art. 35 del Capitolato di Appalto. Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del Dlgs n°50/2016 e dall'art. 37, 38 e 39 del Capitolato d'Appalto

Articolo 21
(Spese di registrazione)

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. A tal proposito l'Appaltatore si impegna a rimborsare, dietro semplice richiesta della Fondazione, le spese relative all'imposta di registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

Articolo 22
(Foro competente)

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente contratto il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Roma.

Articolo 23
Trattamento dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti

La Fondazione ENPAIA tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, La Fondazione informa di quanto segue:

Titolare del trattamento : DPO della Fondazione ENPAIA

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli; Articolo 2 (Oggetto dell'appalto) ; Articolo 3 (Ammontare dell'appalto, anticipazioni, pagamenti) ; ; Articolo 5 (Condizioni generali per l'esecuzione del servizio) ; Articolo 6 (Consegna dei servizi) ; Articolo 7 (Penali) ; Articolo 8 (Materiali e forniture a carico della ditta appaltatrice) ; Articolo 9 (Norme di sicurezza) ; Articolo 10 (Cauzione definitiva) ; Articolo 11 (Danni e Assicurazioni a carico dell'Impresa) ; Articolo 12 (Tutela dei lavoratori) ; Articolo 13 (Revisione dei prezzi) ; Articolo 14 (Varianti nell'esecuzione del servizio) ; Articolo 15 (Subappalto) ; Articolo 16 (Collaudo delle Opere) ; Articolo 17 (Oneri a carico dell'appaltatore) ; Articolo 18 (Oneri a carico del committente) ; Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ; Articolo 20 (Risoluzione e recesso del contratto) ; Articolo 21 (Spese di registrazione); Articolo 22 (Foro competente)

Roma

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

Il Presidente

APPALTATORE